

## VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 03 maggio 2007, presso la sede sociale della Metropolitane di Roma. S.p.A., in Via Tiburtina 770, sono presenti:

per la Società:  
Nastasi, Cingolani;

le OO.SS. così rappresentare:  
FILT-CGIL: Capitani, Cavone, Brusadin, Casula  
FIT-CISL: Chiricozzi, Di Nardo, Colacchi, Pignalberi, Di Benedetto  
UILTRASPORTI: Rossitto, Coppetti, Terziani  
UGLT: Milloch, Di Maddalena, Fornari

In riferimento alle precedenti intese, le parti si sono incontrate per definire le modalità relative alle procedure per l'elezione o la designazione dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

I rappresentanti per la sicurezza vengono individuati in base alle normative di legge e contrattuali vigenti. Il numero dei rappresentanti per la sicurezza, per Met.Ro S.p.a., in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18, comma 6 Dlgs 626/94 è fissato nel numero complessivo di 6 (sei).

All'interno della/e lista/e che vengono presentate per la elezione della RSU vengono indicati, separatamente, uno o più nominativi di candidati per la RLS tra i quali saranno eletti coloro che, nel numero complessivo indicato al comma precede, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nei casi in cui la RSU decaduta non sia stata rinnovata nei termini previsti al primo comma, articolo 6, Accordo nazionale 28 marzo 1996 (costituzione RSU) i rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori al loro interno secondo le procedure di cui al punto 2 dell'Accordo nazionale 28 marzo 1996 (Rappresentante per la sicurezza).

Nel caso di dimissione della RSU il Rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. Ricorrendo tale ipotesi il Rappresentante per la sicurezza utilizzerà nell'esercizio della sua funzione le sole ore di permesso previste a titolo.

La elezione/designazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà comunicata alla Direzione Aziendale a cura delle Organizzazioni Sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata della RSU prevista dall'Accordo nazionale 28 marzo 1996.

Handwritten signatures of the representatives: Capitani, Cavone, Brusadin, Casula, Chiricozzi, Di Nardo, Colacchi, Pignalberi, Di Benedetto, Rossitto, Coppetti, Terziani, Milloch, Di Maddalena, Fornari.

- **Permessi**

I rappresentanti per la sicurezza dispongono, per l'esercizio delle loro funzioni, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3 dell'Accordo nazionale 28 marzo 1996, fino a 40 ore annue ciascuno di permessi retribuiti.

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'articolo 19 dlgs 626/94 non viene utilizzato il predetto monte ore.

- **Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza.**

Per l'accesso ai luoghi di lavoro e le modalità di consultazione del Rappresentante per la sicurezza, si fa riferimento a quanto disposto all'articolo 4 dell'Accordo nazionale 28 marzo 1996. In particolare:

- Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge;
- Il Rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente alla Società le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro;
- Tali visite si svolgono congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione od ad uno addetto da questo incaricato;
- La Società consulta il Rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso;
- Il Rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza.
- Il Rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale stesso.

- **Informazione e documentazione aziendale**

Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambiti di lavoro si intendono quelle riferite alle materie previste dal dlgs 626/94.

Il Rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale stesso.

- **Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.**

In relazione alle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), dlgs 626/94, le Parti presteranno la massima cura alla formazione del Rappresentante per la sicurezza;

per lo svolgimento della attività formativa del rappresentante per la sicurezza, i cui oneri sono a carico di Met.Ro s.p.a., sono previste 32 ore lavorative annue di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente articolo 2.

Met.Ro. S.p.A promuoverà la consultazione con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo in riferimento ai contenuti del programma formativo ed alle metodologie di insegnamento tenuto conto di quanto, in via esemplificativa, indicato all'articolo 6 dell'Accordo nazionale 28 marzo 1996;

Met.ro. S.p.A. promuoverà, in presenza di innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, una integrazione del programma formativo.

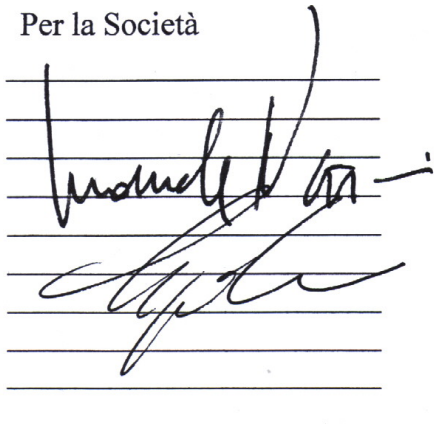


- **Riunioni periodiche**

In applicazione dell'articolo 11 del dlgs 626/94, sarà convocata apposita riunione almeno una volta l'anno con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.

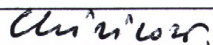
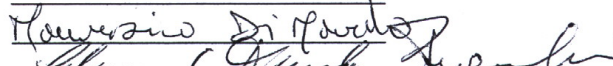
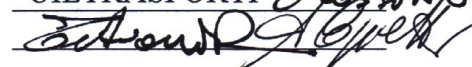
Il rappresentante per la sicurezza potrà richiedere, inoltre, la convocazione di ulteriori riunioni in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

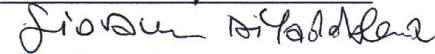
Per la Società



Per le OO.SS. :

FILT-CGIL   
Baria Casulo 

FIT-CISL   
Rouvenzio Di Paolo   
UILTRASPORTI   


UGLT Fabio Millochi   
Giovanni Diadda   
Foroni